

XXIV. — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 23 NOVEMBRE 1966

Articolo 2 - Punto 31 (Dibattimento - Lettura atti - Limiti) - Esame - Rinvio.

PRESIDENTE . . . . .	801, 802, 804, 805, 807, 810, 811 814, 816, 817, 821, 822, 824, 825 828, 829, 830, 831
BREGANZE . . . . .	801, 803, 805, 823, 825
GALDO . . . . .	805, 807, 809, 813, 814, 819, 820 822, 824, 828, 829
MANNIRONI . . . . .	814, 819, 820, 821, 823, 829
MILIA . . . . .	802, 806, 807, 811, 812, 816, 818 823, 827, 828
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	807 817, 818, 819, 820, 821, 825, 826, 829
SPAGNOLI . . . . .	811, 812, 816, 823, 826, 830
VALIANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	802, 803, 807, 808, 809, 810, 811 812, 815, 816, 817, 819, 821, 824 825, 826

PAGINA BIANCA

*La seduta comincia alle 10,30.*

PRESIDENTE. Proseguendo nell'esame dell'articolo 2, propongo di passare al punto 31). Do lettura del testo del disegno di legge:

« Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori e degli atti di polizia giudiziaria, contenenti dichiarazioni, ai casi di irripetibilità dell'atto ».

Il relatore Valiante propone il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 31) con il seguente:*

« Acquisizione orale in dibattimento di tutti gli elementi di prova che sia possibile; lettura degli atti istruttori limitatamente ai casi di irripetibilità dell'atto ».

Il collega Galdo propone, a sua volta, il seguente emendamento:

*Sostituire il punto 31) con il seguente:*

« Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie dell'assistenza dei difensori e, per quelli contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità dell'atto ».

BREGANZE. Desidererei un chiarimento. Con il punto 31) si stabilisce di non dar lettura, nel corso del dibattimento, degli atti salvo per quelli non ripetibili e cioè di atti che non possono in alcun modo venir rinnovati in udienza.

Vi sottopongo, ora, un caso che mi è capitato giorni fa in un procedimento penale: era stato ascoltato in istruttoria un testimone il quale, benché ripetutamente citato e non avendo impedimenti gravi che lo giustificassero dal non presentarsi al dibattimento, con la sua assenza ha costretto il giudice a rinviare l'udienza. A prescindere da questa ipotesi, possono però verificarsi dei casi in cui vi siano ragioni valide per cui una persona non venga a deporre. Ora, fissare la disciplina dell'assunzione delle prove in termini tanto rigidi, come mi pare avvenga in tutti

gli emendamenti, anche in quello proposto dal deputato Galdo, non può, alle volte, essere motivo di dilungamento notevole dei procedimenti ?

Sarei d'accordo se la formula rappresentasse la regola normale mentre il non rispettarla fosse solo un'eccezione e ciò per evitare che certi procedimenti siano rinviati *sine die* come, ad esempio, nell'ipotesi di persona emigrata.

Ho esposto alla vostra cortese attenzione il caso, ben lieto se le mie preoccupazioni saranno smentite ma, qualora non lo fossero, chiederei di introdurre una disposizione, sia pur modestissima, per consentire, in casi del tutto eccezionali, la lettura di atti anche temporaneamente irripetibili.

PRESIDENTE. Mi sembra che il caso sollevato dal deputato Brenganze sposti il problema in relazione alle nostre precedenti decisioni in quanto avevamo affermato che durante il dibattimento si rinnova tutto il complesso dell'istruttoria mentre fra gli atti irripetibili non sono comprese le testimonianze...

MILIA. Qualcuna sì, quelle a futura memoria, per esempio !

PRESIDENTE. Questo è l'unico caso per il quale non vi è che il rimedio della lettura dell'atto in udienza.

MILIA. Sono favorevole al testo del Governo ma vorrei che fossero ampliate le possibilità di lettura degli atti in dibattimento perché, diversamente, in qualche caso ci troveremmo nell'impossibilità di celebrare il processo. Già in una scorsa seduta avevo posto il quesito — che il collega Valiante disse sostanzialmente risolto — del testimone che muore dopo aver reso la sua deposizione. La irripetibilità, secondo la dizione del testo governativo si riferisce, in linea principale, al momento in cui sono assunti gli atti...

VALIANTE, *Relatore*. Quelli sono atti a futura memoria...

MILIA. Secondo l'interpretazione che si ricava dal testo del disegno di legge, per atti irripetibili si intendono quelli che, una volta assunti, non possono essere ripetuti in altro momento; proprio per questa loro caratteristica, ammettiamo che il giudice istruttore li compia perché, in casi normali, non avrebbe assolutamente il potere di effettuarli.

Personalmente ritengo che l'irripetibilità di un atto possa verificarsi anche dopo l'istruttoria, però anche in questo caso deve essere possibile assumerlo in dibattimento. L'esempio più classico può essere quello di un teste che muoia dopo aver reso la deposizione in istruttoria ma prima

di poterla ripetere in dibattimento. È necessario, quindi, prevedere il caso dell'irripetibilità successiva dell'atto.

Al punto 31) del testo del disegno di legge si dice: « Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori e degli atti di polizia giudiziaria... nei casi di irripetibilità dell'atto ». Credo che sarebbe opportuno consentire, in istruttoria, la lettura di determinati atti sull'accordo delle parti, sia per guadagnare tempo sia per evitare inutili lungaggini. Questa possibilità dovrebbe, naturalmente, costituire una eccezione, senza pregiudicare i principî fondamentali sui quali tutti i colleghi, credo, concordino.

Le parti, parlo dell'imputato, dei difensori, del pubblico ministero, potrebbero trovare facilmente l'accordo per quanto riguarda testimonianze di scarsa importanza o altri atti poco rilevanti.

Per queste considerazioni presenterò un emendamento aggiuntivo al punto 31) del testo governativo, per contemplare il caso di un atto divenuto irripetibile dopo l'istruttoria, come anche presenterò un altro emendamento per consentire la lettura durante il dibattimento di determinati atti previo accordo tra le parti.

BREGANZE. Annuncio, anche io, la presentazione di un emendamento che preveda la lettura di atti ripetibili per i casi eccezionali ove esistano gravi motivi.

VALIANTE, *Relatore*. Il problema è più ampio ed importante di quanto a prima vista non possa sembrare. Da questi primi interventi e dalle osservazioni prospettate ritengo che gran parte del mio emendamento sia superato ma, contemporaneamente, penso che il testo del disegno di legge sia largamente restrittivo.

Ad esempio, il testo del disegno di legge, a parte il problema che implica consentendo la lettura degli atti di polizia giudiziaria — sia pure quando siano divenuti irripetibili — non prevede la lettura degli atti di procedimenti penali definiti con sentenza irrevocabile che, sull'accordo delle parti, potrebbero essere letti. Qui c'è da considerare, in primo luogo, l'impostazione che abbiamo dato, nelle precedenti sedute, al problema.

Secondo il mio convincimento, è essenziale l'immediatezza della acquisizione degli elementi di giudizio da parte del giudice del dibattimento per cui, tutte le volte che non si sia costretti da fatti straordinari — starei per dire eccezionali — si deve consentire al giudice di apprendere immediatamente in dibattimento gli elementi necessari per formare il suo giudizio.

Da questo punto di vista, unica eccezione ammissibile — parlo in via teorica — sarebbe quella degli atti irripetibili che verrebbero acqui-

siti alla conoscenza del giudice del dibattimento mediante la lettura dei verbali o la visione di fotografie o altro.

Ora, se riferiamo l'irripetibilità al momento del dibattimento, a rigore, per essere coerenti con la nostra impostazione originaria, andrebbe consentita soltanto la lettura di quegli atti che, obiettivamente, non siano più ripetibili nel dibattimento.

Da un certo punto di vista il testo del disegno di legge è molto ampio, perché consente la lettura anche degli atti di polizia giudiziaria quando siano irripetibili. È questo un problema sul quale ho delle perplessità e su cui la Commissione è bene che si pronunci.

La questione della lettura degli atti sull'accordo delle parti, anche se è un espediente pratico di indubbia utilità, certamente contrasta con il principio dell'immediatezza, che abbiamo ritenuto basilare per l'economia della nostra impostazione. D'altra parte non vedo, concretamente, quale utilità processuale possa derivare dalla lettura consensuale degli atti. Mi sembra ovvio che una delle parti, se abbia motivo di temere che ne vengano fuori elementi negativi, non consentirà tale lettura. E, allora, a qual fine dobbiamo stabilire una regola di questo genere? Unicamente nella speranza di un *fair play* tra le parti? Secondo me, con una norma del genere si violerebbe il principio della non lettura degli atti ripetibili e non si avrebbe alcun concreto giovamento per il processo.

PRESIDENTE. Desidero riassumere brevemente le posizioni. Abbiamo preso come base il testo del disegno di legge che limita la lettura degli atti ai soli casi di irripetibilità.

Il collega Milia è intervenuto ed ha osservato, riferendosi ad alcuni esempi pratici, che sarebbe opportuno modificare il testo della norma nel senso di considerare irripetibile l'atto qualora fosse divenuto tale dopo l'assunzione.

Il relatore Valiante ha precisato che, in effetti, l'irripetibilità dell'atto si riferisce al momento dell'assunzione della prova e non anche ad un qualche momento successivo per cui, se un atto diventa irripetibile dopo la sua assunzione in istruttoria, sarà acquisito in dibattimento indirettamente e mediatamente, cioè con la lettura del verbale.

Aggiunge il collega Milia che è inutile escludere in udienza la lettura di atti quando tutte le parti presenti, pubblico ministero e difesa vi acconsentano. Su questo punto il relatore sembra perplesso soprattutto in relazione al risultato pratico.

Il collega Breganze ha espresso qualche perplessità in relazione alla necessità, da noi posta alla base della riforma, di snellire i procedimenti e di non ritardarli per questioni puramente formali che possono, però, assumere anche valore sostanziale: caso della parte che sia all'estero

o del testimone che non può intervenire al dibattimento con la conseguente necessità di rinviare l'udienza. Il collega Breganze propone, quindi, il seguente emendamento:

*Alla fine del punto 31) aggiungere le seguenti parole:*

« ed ove intervenga il consenso delle parti e sussistano motivi di utilità processuale ».

BREGANZE. La formulazione non è forse tra le più felici ma il concetto è chiaro.

GALDO. Il mio dissenso riguarda solo un aspetto del testo del disegno di legge laddove si fa riferimento alla lettura degli atti di polizia giudiziaria. Su questo punto sono nettamente contrario! Abbiamo detto che gli atti di polizia giudiziaria non costituiscono neppure la fase preliminare del processo in quanto abbiamo riservata l'indagine preliminare al procuratore della Repubblica!

Ecco che con questo testo governativo rientra dalla finestra quello che abbiamo fatto uscire dalla porta e che ho sempre cercato di evitare, cioè il perpetuarsi del famoso fascicolo processuale preparato dalla pubblica sicurezza senza alcuna partecipazione non solo della difesa ma dello stesso imputato.

Le notizie raccolte dalla pubblica sicurezza vanno comunicate solo al pubblico ministero e restano a sua disposizione ma, come tali, non possono venire inserite nel fascicolo di causa perché, altrimenti, non faremmo altro che persistere nel processo inquisitorio, che abbiamo tante volte escluso, appesantendolo ulteriormente.

PRESIDENTE. Tenga presente che sul punto 31) vi è un emendamento aggiuntivo dei colleghi del gruppo comunista che recita:

*Alla fine del punto 31) aggiungere le seguenti parole:*

« Divieto al pubblico ministero di esibire le dichiarazioni raccolte per contestare le dichiarazioni orali dibattimentali ».

GALDO. Secondo me tutti gli atti della polizia giudiziaria come del resto quelli raccolti dal pubblico ministero non possono esser letti in udienza.

A mio avviso il fascicolo processuale comincia con gli atti del giudice istruttore.

Abbiamo stabilito che la polizia giudiziaria prende notizia del reato e riferisce al pubblico ministero. Abbiamo anche stabilito che la polizia giudiziaria può compiere gli atti necessari per non fare disperdere le tracce del reato come, ad esempio, l'ispezione dei luoghi o la raccolta delle deposizioni dei testi o perché non venga commesso un altro reato.

Se questi accertamenti sono ripetibili, non è necessario che al giudice istruttore vengano riferiti o che i vari verbali siano letti in dibattimento anche per evitare possibili contestazioni per discordanze tra le deposizioni. Per queste considerazioni ritengo necessario che sia soppresso l'inciso: « e degli atti della polizia giudiziaria » di cui al testo governativo.

MILIA. Devo fare presente al collega Galdo che anche per gli atti della polizia giudiziaria è previsto il principio dell'irripetibilità.

Non si può dare lettura degli atti della polizia giudiziaria perché, a mio avviso, questi atti non devono essere contenuti nel fascicolo del processo. Ne consegue la necessità di modificare la formula del punto 31) del testo del disegno di legge perché, se in questa disposizione facciamo riferimento agli atti della polizia giudiziaria, ammettiamo per implicito l'esistenza di un fascicolo con questi dati ed ammettiamo anche che siano acquisiti nel fascicolo processuale.

Secondo la mia opinione dobbiamo evitare assolutamente tale possibilità. Non ha, pertanto, importanza che anche per gli atti della polizia giudiziaria sia stabilito, per una loro eventuale lettura in dibattimento, il principio dell'irripetibilità, in quanto questi atti non devono assolutamente comparire nel giudizio.

In dibattimento si può dare lettura solo degli atti irripetibili assunti con tutte le garanzie e con la presenza del difensore; non è possibile ammettere come prove atti assunti senza la garanzia della presenza del difensore.

Desidero ricordare che quando esprimemmo le nostre riserve su determinati principî, ci venne obiettato che non era il caso di preoccuparci, perché non era ancora giunto il momento di esaminare i principî che regolano il contraddittorio o il dibattimento. In quel momento, mi si disse, stia tranquillo che daremo alla difesa tutte le garanzie ed il contraddittorio sarà pieno e ampio.

Ma se, adesso, fate entrare nel processo come atti che abbiano valore di prova — basta una semplice lettura perché questi atti costituiscano prova e, molte volte, prova decisiva — atti assunti senza la presenza del difensore, il principio dell'oralità, della presenza della difesa, del contraddittorio, dove va a finire?

Nel mio emendamento si dice:

*Sostituire il punto 31) con il seguente:*

« Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori con le garanzie dell'assistenza dei difensori e, per quelli contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità dell'atto ».

Cioè, ammetto che si possa leggere un atto anche se ripetibile quando è stato assunto con l'assistenza del difensore. Per esempio, una ispezione dei luoghi può essere ripetibile, ma può convenire la lettura del verbale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Tutto sommato, onorevole Milia, potrei anche accettare il suo emendamento. Abbiamo previsto nella fase istruttoria che alcuni atti, soprattutto quelli generici, sono assunti con la presenza del difensore. Però, si tratta sempre di una facoltà del difensore che, in qualche caso, può anche non essere presente.

VALIANTE, *Relatore*. Garanzia dell'assistenza per me significa che il difensore è stato messo nella possibilità di partecipare alla assunzione degli atti.

PRESIDENTE. Anche se riferiti agli atti di polizia giudiziaria alcune prove o accertamenti possono essere letti in dibattimento in quanto irripetibili. Ad esempio: scontro fra due auto, interviene il maresciallo dei carabinieri e rileva determinate tracce mentre sta piovendo. Dopo due ore queste tracce, a causa della pioggia, sono scomparse. Ritengo che queste prove siano acquisibili al dibattimento, perché non si tratta di atti di polizia giudiziaria contenenti dichiarazioni di testi. Cioè, si ritiene che non debbano, in alcun modo, venir acquisiti al dibattimento atti che contengano dichiarazioni assunte a verbale dalla pubblica sicurezza. Non vorrei che l'emendamento Galdo comportasse, con l'esclusione del fascicolo di polizia giudiziaria, anche lo stralcio di questi accertamenti iniziali.

GALDO. Il maresciallo che avrà svolta questa indagine, sarà ancora vivo e verrà a fare la sua deposizione.

MILIA. Il maresciallo viene interrogato dopo due o tre anni. Egli dice: « Guardate il rapporto che ho fatto subito dopo l'incidente ».

PRESIDENTE. Capisco le dichiarazioni del maresciallo; quelle sì, sono ripetibili, ma un accertamento obiettivo, il verbale della constatazione, ad esempio, dell'esistenza di una macchia di sangue prima della sua naturale scomparsa, su di un terreno bagnato, va esibito e letto durante il processo.

GALDO. Un testimone, anche di parte, potrebbe esibire una fotografia, se l'avesse fatta, ma non avrà in sé il valore di prova. Se il processo deve avere le caratteristiche dell'oralità e della immediatezza quella non può essere una pagina già chiusa, una verità accertata, ma costituirà solo uno dei vari elementi del processo.

Non credo di dover aggiungere altro — e sembrerà strano per me che sono fautore del principio dell'oralità, ma bisogna tener conto delle ragioni pratiche — salvo che sono d'accordo sulla proposta che, con il consenso delle parti, si possa procedere alla lettura di determinati atti. Il consenso delle parti non obbliga il giudice del dibattimento a limitarsi alla lettura dell'atto qualora egli, per avere una più ampia conoscenza, ritenga opportuno far ripetere in dibattimento proprio quegli atti per i quali le parti sono d'accordo di limitarsi alla lettura. Se, però, il giudice del dibattimento non sente il bisogno della ripetizione dell'atto e le parti sono d'accordo — non credo vi sia violazione del principio dell'oralità — perché vietare la lettura dell'atto? Ciò significherebbe costringere il tribunale a svolgere una causa in meno ad ogni udienza e, di riflesso, significherebbe ritardare il cammino del processo.

Ecco perché sono favorevole alla proposta del deputato Milia di prevedere la lettura degli atti per i quali vi sia il consenso delle parti sempre, però, concedendo al tribunale la facoltà di fare ripetere l'atto qualora lo ritenesse opportuno.

VALIANTE, *Relatore*. Dichiaro, preliminarmente, di ritirare il mio emendamento e di aderire a quello del deputato Galdo che mi sembra assai più concreto e preciso e più rispondente all'impostazione che abbiamo inteso dare a questo disegno di legge di delega.

A proposito degli atti di polizia giudiziaria ricordo — per altro lo ha già fatto il collega Galdo — l'impostazione che abbiamo dato ai nostri lavori e sulla quale mi pare ci sia stata unanimità di consensi: la polizia giudiziaria, cioè, interviene autonomamente, di propria iniziativa, appena avuta conoscenza del reato soltanto per limitatissime funzioni: suo compito è quello di prendere conoscenza del reato, riferire immediatamente al pubblico ministero e compiere gli atti necessari ed urgenti per assicurare le prove del reato.

Si tratta di funzioni che vanno svolte di iniziativa propria della polizia senza un ordine dell'autorità giudiziaria e, quindi, senza i limiti che l'autorità giudiziaria pone alla polizia nel momento in cui le attribuisce determinati compiti.

Ora, e per il principio dell'immediatezza che abbiamo approvato a tutte lettere, e per il principio della pubblicità del processo e, perciò, della necessità che le prove siano assunte in pubblico dibattimento e per la regola dell'oralità, non si dovrà tener conto di atti che non siano raccolti in dibattimento.

Perché sarà necessario ammettere una eccezione a questo principio? Proprio per la difficoltà pratica che è stata posta in evidenza e per l'impossibilità già ricordata, di assumere in dibattimento determinati atti. Ora,

per gli atti compiuti con le garanzie giurisdizionali, anzitutto quelli compiuti dal giudice e con le garanzie del contraddittorio, almeno per quelli che devono essere fatti con tale garanzia, il problema non esiste. È vero che nel caso di lettura in udienza di questi verbali mancherebbe il requisito dell'immediatezza, dell'oralità e della pubblicità ma vi è, di fronte all'impossibilità di ripetere l'atto, almeno una garanzia e, cioè, che l'atto sia stato compiuto dal giudice con l'assistenza del difensore.

Gli atti compiuti senza queste garanzie — non solo la garanzia del contraddittorio, perché per molti atti non è ammessa questa garanzia, ma anche quella dell'assistenza del difensore — e neanche compiuti dalla autorità giudiziaria, non li possiamo recepire *tout-court* anche se contengono elementi o fatti non ripetibili in dibattimento.

Ricordo che, secondo la disciplina vigente, gli atti di polizia giudiziaria, in quanto tali, cioè compiuti di iniziativa dalla polizia giudiziaria stessa, non sono ammessi alla lettura in dibattimento; possono essere letti soltanto gli atti di polizia giudiziaria ordinati dal giudice. Gli atti ordinati dal giudice istruttore alla polizia giudiziaria durante una istruttoria — abbiamo detto che il giudice istruttore può servirsi per il compimento di determinati atti della polizia giudiziaria — sono atti istruttori e quindi non rientrano nel divieto della lettura in dibattimento; ma gli atti assunti ad esclusiva iniziativa della polizia giudiziaria, già oggi, non possono essere letti.

GALDO. Malgrado il divieto dell'attuale codice di procedura penale, di cui abbiamo tutti conoscenza, i colleghi che esercitano la professione nel campo penale sanno benissimo che persino un verbale di riconoscimento compiuto soltanto dalla polizia giudiziaria, oltre che essere letto in dibattimento può diventare anche base per la decisione. Potrei, qui, citare parecchie sentenze della corte d'assise di Napoli ove quel riconoscimento è l'unico elemento per cui imputati indiziati sono stati condannati. Questa è la realtà! E ciò dipende dal fatto che al dibattimento vi è il fascicolo della polizia giudiziaria!

Ecco il motivo per cui è indispensabile eliminare quel fascicolo.

VALIANTE, *Relatore*. Sono stato interrotto e, quindi, rischio di essere frainteso; in particolare, può sembrare che abbia voluto dire più di quanto non intendessi. In effetti, per il codice attuale il divieto non è tassativo ma si applica quando l'ufficiale di polizia giudiziaria, che ha raccolto quel determinato atto, sia stato citato dal pubblico ministero o dalle parti private e sia presente.

Dice, infatti, il capoverso dell'articolo 463 del codice di procedura penale: « È pure permessa la lettura degli atti predetti (cioè verbali di

ispezioni, di esperimenti giudiziari, di perquisizioni, sequestri, ricognizioni e confronti) e del sommario interrogatorio dell'arrestato compiuti ad iniziativa di ufficiali di polizia giudiziaria, salvo che il pubblico ministero o le parti private abbiano chiesto la citazione degli ufficiali medesimi, nel qual caso la lettura è vietata a pena di nullità. Nondimeno, se l'ufficiale è presente, la lettura di tali atti è permessa, quando si debbano far risultare contraddizioni o variazioni o per aiuto alla memoria ».

Quindi, il divieto non è assoluto come poteva sembrare dalla prima parte del mio intervento quando, data l'interruzione, non avevo ancora completato il pensiero.

Quindi, già oggi che accettiamo il principio dell'istruttoria scritta e segreta ed il principio dell'iniziativa della polizia giudiziaria, gli atti da questa autonomamente compiuti, senza cioè esplicito ordine del giudice, subiscono le limitazioni come quelle che abbiamo visto.

Nel nuovo processo (che è nuovo non perché lo vogliamo creare tale, ma perché si distacca dal vecchio per i principî dell'oralità, immediatezza e pubblicità) mi sembrerebbe una enormità il consentire la presa in considerazione, *tout-court*, degli atti compiuti ad iniziativa della polizia giudiziaria.

Il problema del fascicolo della polizia giudiziaria va indubbiamente risolto come ha fatto presente il deputato Galdo: nel fascicolo del processo non vanno menzionati gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria. Questi atti vengono riferiti unicamente al pubblico ministero, che li utilizzerà come base per l'accusa.

Ricordo ai colleghi che, attualmente, la polizia, quando viene chiamata in causa, conferma sempre il rapporto contenuto nel primo verbale; molto spesso, poi, il rapporto è firmato da un ufficiale superiore che non ha partecipato alle indagini, come ad esempio succede per i reati di contrabbando.

PRESIDENTE. Per i reati di contrabbando, il rapporto viene firmato da almeno dieci, tra ufficiali e guardie di finanza, che vengono chiamati « scopritori »; questo avviene per motivi di prestigio ed anche per motivi economici data la prevista suddivisione di determinati emolumenti. In effetti, i veri « scopritori » sono, al massimo, due, ma il rapporto viene firmato da più persone e, naturalmente, dal comandante del circolo.

VALIANTE, *Relatore*. I « rapporti » della polizia giudiziaria non devono, a mio avviso, essere presi in considerazione.

I verbali degli « atti », compiuti dalla polizia giudiziaria, saranno, invece, assunti solo se ripetuti dal giudice istruttore, in caso contrario

potranno venir valutati unicamente come prove testimoniali, in quanto potrà sempre essere chiamato l'ufficiale o l'agente della polizia giudiziaria a riferire su quegli atti. Per un incidente stradale, ad esempio, potrà essere chiamato a riferire sulle misure prese e sulle tracce rinvenute un ufficiale o un milite della stradale; l'atto della polizia giudiziaria sarà, quindi, valutato come prova testimoniale, e non come prova obiettiva.

MILIA. Il pubblico ministero farà comunque le sue domande basandosi sul verbale di cui ha avuto conoscenza, mentre il difensore, non conoscendo le dichiarazioni contenute nel verbale, si troverà in una posizione di svantaggio.

VALIANTE, *Relatore*. Il problema sollevato dal collega Milia è già stato discusso e risolto, dato che non si è accolta l'indagine preliminare del pubblico ministero, che secondo l'opinione del Carnelutti, avrebbe impedito alla parte di difendersi efficacemente.

Devo far presente che, se consentissimo alla polizia giudiziaria di continuare a compiere gli atti che ancora oggi compie, il nuovo processo non sarebbe più un processo istruito dal giudice e non esisterebbero più per la parte le garanzie che noi tutti auspichiamo. Ritengo che l'esigenza di assicurare questa garanzia sia più importante dell'opportunità di evitare alcuni eventuali difetti di carattere pratico, almeno nella nostra previsione.

PRESIDENTE. Desidero far presente che gli atti acquisiti con le garanzie del contraddittorio hanno una rilevanza ben definita, ma ricordo anche che nel processo sono acquisiti altri atti che non possono avere la stessa rilevanza dei primi pur essendo disponibili per tutte le parti.

SPAGNOLI. Concordo con l'opinione del collega Galdo e del relatore circa il fatto che gli atti raccolti dalla polizia giudiziaria non facciano parte del fascicolo processuale; tutti i rilievi effettuati dalla polizia giudiziaria e tutte le prove raccolte, come fotografie, planimetrie, faranno parte della prova testimoniale dell'agente o dell'ufficiale chiamato a deporre.

Il giudice istruttore, naturalmente, inizierà le sue indagini dalle prove raccolte dalla polizia giudiziaria, sempre che abbiano una certa rilevanza. In sostanza, tutti questi elementi faranno parte integrante di deposizioni testimoniali rese in istruttoria ed ecco la particolare utilità della presenza del difensore in sede di contraddittorio. Cioè, questi documenti, che non dovranno formare il fascicolo di polizia giudiziaria, ritorneranno, attraverso la deposizione testimoniale resa in istruttoria, a far parte del fascicolo istruttorio.

In questo senso, siamo perfettamente d'accordo sul fatto che non ci sia né rapporto, né verbale. Però è certo che se il giudice ritiene di acquisire, attraverso deposizioni testimoniali, le documentazioni raccolte dalla polizia giudiziaria, queste faranno parte integrale degli atti istruttori attraverso una deposizione testimoniale.

VALIANTE, *Relatore*. Questo è il punto. Non è che si neghi la possibilità che gli accertamenti obiettivi della polizia giudiziaria possano valere nel dibattimento; si nega che debbano valere come « atti obiettivi » mentre è necessario che rimangano deposizioni testimoniali.

Cioè, io privato cittadino, mi trovo a filmare l'arrivo di Kennedy a Dallas. Se consegno al giudice istruttore il film, consegno un documento obiettivo che, ove sia localizzabile e quindi riferibile con certezza a quell'episodio, è un fatto che nessuno potrà contestare. Ma si potrà dire che quello sia un atto obiettivo, cioè una ispezione di località fatta con le forme dovute e quindi, come tale, incontestabile? No di certo! Sarà soltanto elemento di conferma di una mia deposizione testimoniale. Per esempio, una fotografia si può dire che sia un atto di ricognizione? Una planimetria si può dire che sia una ispezione di località? No! Saranno soltanto degli atti privati a sostegno della mia deposizione testimoniale, ma resteranno sempre « deposizioni testimoniali » e non assurgeranno alla fattispecie degli « atti obiettivi ».

Quello che mi pare importante è che bisogna evitare di assumere, *tout-court*, senza giuramento, come un atto da cui derivino automaticamente degli effetti, il verbale di ispezione di località fatto dall'ufficiale di polizia giudiziaria. Vuol dire che colui che ha fatto la ricognizione verrà a deporre come testimone e, interrogato sul particolare, giurerà e dirà: io ho seguito la ricognizione del reo con questo sistema; descriverà tutto quello che ha già scritto nel verbale ed è ovvio che potrà, per richiamare alla memoria il caso, scorrere il verbale dopo averne chiesta l'autorizzazione al magistrato.

MILIA. E se nel frattempo sia deceduto? Il maresciallo che ha fatto il verbale subito dopo l'incidente verrà assunto come testimone, ma se nelle more del processo venisse a mancare? Quel documento si potrà acquisire o no agli atti? Il problema è questo.

VALIANTE, *Relatore*. Lei ha la preoccupazione delle morti!

MILIA. È la preoccupazione di un caso pratico!

SPAGNOLI. Questo rientra nel rischio di qualsiasi testimone che muore.

GALDO. Scusate, ma mi sembra indispensabile condurre la nostra discussione con riferimento al tema specifico. Qui il tema è quello della lettura degli atti. Ora, riferiamoci alla possibilità della lettura in dibattimento di determinati atti.

Ha osservato il deputato Milia che le soluzioni da me proposte potevano costituire una difficoltà per la difesa perché in dibattimento arrivava il pubblico ministero e portava, all'ultimo momento, delle prove mettendo il difensore in condizione di difficoltà in quanto venivano introdotti elementi di fatto a lui, sino a quel momento, ignoti. Mi permetto di dire che questo non è possibile, perché il pubblico ministero questi testimoni li avrà fatti sentire dal giudice istruttore e mi auguro che sia approvato quel mio emendamento ove si prevede che gli atti del giudice istruttore vengano posti a disposizione delle parti prima dell'ordinanza di rinvio a giudizio, in modo che la difesa abbia il tempo di conoscerli.

Il pubblico ministero ha indicato come testimone il maresciallo dei carabinieri il quale, nel fare la sua deposizione, ha esibito al giudice istruttore la planimetria, la fotografia, i rilievi, ecc.; tutti questi documenti vanno posti a disposizione delle parti. Quindi, credo che la preoccupazione del deputato Milia, per quanto riguarda questo aspetto, non sia fondata.

C'è la preoccupazione esposta dal deputato Spagnoli. Oggi che cosa accade? La polizia giudiziaria inoltra un rapporto in cui è compresa, ad esempio, la planimetria fatta dal maresciallo. Molto spesso, anzi sempre, il maresciallo non viene interrogato dal giudice istruttore, nemmeno nell'ipotesi di una istruzione formale, perché il giudice istruttore quando lo interroga, si limita a dire: « Conferma quello che ha scritto? ». Cioè, manca un esame critico su questo elaborato planimetrico.

Vediamo ora cosa accadrà nel nuovo processo. Il primo atto del giudice istruttore non sarà quello di ricevere la planimetria, ma di chiamare il maresciallo. Il giudice lo interrogherà e se il maresciallo gli proporrà certi documenti, li esaminerà e li criticherà. Questo è il punto che modifica la situazione rispetto a quanto oggi avviene ed è una modificazione abbastanza importante. Il giudice può pure dire al maresciallo: quanto ella ricorda non è sufficiente, la sua planimetria non mi serve.

Siccome la nostra discussione è partita dalla lettura degli atti in dibattimento, ecco il punto differenziale dal processo di oggi!

Quel documento non sarà un documento « obiettivo » a se stante, cioè quell'atto istruttorio che si chiama « ispezione » della polizia giudiziaria. Quella planimetria del maresciallo che cosa sarà? Nient'altro che uno dei tanti coefficienti, dei tanti elementi che appartengono alla deposizione del maresciallo, cioè una cosa ben diversa da quanto avviene attualmente. Non ci sarà verbale di ricognizione dei luoghi di cui si potrà

dar lettura in dibattimento come avverrebbe accettando il testo governativo del punto 31)!

Ci sarà una deposizione del maresciallo e ci saranno i documenti che il maresciallo avrà portato con sé. E di questi documenti non se ne potrà dar lettura se non rifacendo in dibattimento, con il contraddittorio, l'oralità e la pubblicità, la critica della deposizione del maresciallo, che avrà soltanto l'appoggio per sua memoria di questi documenti.

Se il maresciallo muore, prima di essere sentito come testimone dal giudice istruttore, sarà uno di quei casi di fatalità in cui, morto il teste d'accusa, la sua deposizione non esisterà più come, del resto, può morire il teste a difesa.

Sventura per la giustizia in un caso, sventura per la giustizia nell'altro. Sarà un accertamento che non si potrà più compiere!

Se il maresciallo muore dopo aver deposto davanti al giudice istruttore abbiamo, allora, il caso della deposizione irripetibile di cui, naturalmente, si potrà dare lettura in dibattimento. Non vi è nulla di strano in tutto questo. Si potrebbe obiettare che in questo modo, qualora il maresciallo morisse, il lavoro da lui compiuto non varrebbe più niente.

Onorevoli colleghi, o vogliamo fare un nuovo codice, cioè vogliamo offrire maggiori garanzie all'imputato, o non lo vogliamo fare! Noto, inoltre, che come può morire il maresciallo può anche morire l'unico testimone a discarico.

Comunque se vogliamo fare un nuovo codice non possiamo lasciare che la polizia giudiziaria scriva le sentenze.

**PRESIDENTE.** Desidero sottolineare che sono perfettamente d'accordo sulle garanzie e sul valore limitato degli atti, ma intendo anche ricordare che il maresciallo è un organo al servizio dello Stato il quale deve preoccuparsi non solo dell'accusa ma anche della difesa: quante volte ci è capitato di dire, in un processo, che avendo il maresciallo affermate determinate cose, queste rappresentano un pilastro per la difesa?

**GALDO.** D'altronde l'ipotesi del maresciallo che muore è veramente una ipotesi limite perché dovrebbe riferirsi al caso in cui il maresciallo muoia nel momento in cui abbia compiuto gli accertamenti e prima di aver riferito ad alcuno. Quasi sempre il maresciallo non compie gli accertamenti da solo e, poi, una volta rientrato in caserma riferisce al collega o al suo superiore che potranno quindi testimoniare su quanto ha detto loro.

**MANNIRONI.** Non ho il feticismo della rivoluzione riformatrice del codice e, pur avendo desiderio di innovare e di vedere trasformate tante cose — soprattutto le garanzie della difesa e delle parti e quanto possa

servire a favorire la scoperta della verità — dichiaro che certi istituti, certe procedure, certi principi sui quali è basato l'attuale codice di procedura penale non possono essere buttati a mare con molta disinvoltura.

Partendo da questi principi, sono sempre del parere che non tutti gli atti della polizia giudiziaria possano essere estromessi dal processo; sono del parere che facciano parte integrante del fascicolo processuale e che questi atti preliminari compiuti dalla polizia giudiziaria potranno essere tempestivamente, largamente, approfonditi e criticati sia dal giudice sia dalle parti negli sviluppi ulteriori del processo. In tutto questo non vedo un pericolo per la ricerca della verità e per la garanzia dei diritti delle parti.

Accedo alla tesi ed al principio che questi atti abbiano un valore relativo, ma alcuni — vengo all'ipotesi formulata dal collega Milia e criticata or ora dal collega Galdo — debbono valere. Facciamo l'ipotesi, verosimile e possibile, del maresciallo dei carabinieri che, per avventura, accorrendo sul luogo dove è avvenuto un delitto, sia rimasto solo; trova un disgraziato morente che gli fa delle dichiarazioni e gli dice: sono stato ferito da tizio che ho riconosciuto. Il maresciallo lo scrive e, forse, gli fa anche firmare la dichiarazione. Ora, se questo documento è acquisito al fascicolo per quale ragione eliminarlo, perché non deve avere il suo valore storico? il suo valore probatorio? Anche se il giudice e le parti avranno modo di criticare questo documento esso, tuttavia, esiste agli atti e non può essere disatteso o ignorato.

Di recente, in Sardegna, è avvenuto un gravissimo ricatto. Si doveva, da parte della famiglia del ricattato, consegnare il prezzo dell'estorsione, alcuni milioni, ai ricattatori. I carabinieri avevano avuto la possibilità di conoscere la strada che la macchina del *missus*, cioè del mandatario delle parti offese, avrebbe percorso per andare a consegnare i milioni. Avviene uno scontro a fuoco, in cui sembra che qualcuno dei ricattatori sia rimasto ferito. Comunque, il conflitto è valso ad impedire che i denari fossero consegnati ed è valso a reperire, sul posto, una quantità di indumenti e di oggetti che serviranno, se non sono già serviti, per identificare i ricattatori che avevano preso parte al conflitto. Il maresciallo che guidava la pattuglia ha, quindi, certamente verbalizzato e descritto gli oggetti e le armi trovate sul luogo del conflitto. Questo disgraziato, mentre tornava in caserma, è morto di infarto. In questo caso volete che quanto egli ha scritto non abbia alcun valore e sia ignorato?

VALIANTE, *Relatore*. Stiamo trattando il problema delle letture in dibattimento di determinati atti e non quello della utilizzazione di elementi, comunque, risultanti.

Il deputato Mannironi ha detto che bisognerebbe consentire l'utilizzazione in dibattimento della dichiarazione rilasciata dalla vittima, subito dopo deceduta, ad un maresciallo anch'egli deceduto prima dell'istruttoria. Anche ammettendo questa catena di fatalità, nessuna giuria condannerebbe in base ad una simile prova.

Personalmente ritengo che potrà sempre essere chiamato a testimoniare un altro agente per riferire sul tempo, sulle circostanze in cui quella dichiarazione venne assunta. Naturalmente, questo agente sarà stato presente al fatto oppure ne avrà avuto notizia indirettamente. Anche su questi elementi, sia pure i più tenui, si potrà svolgere l'interrogatorio, in dibattimento.

SPAGNOLI. Il caso citato del collega Mannironi non può, a mio avviso, essere risolto in questa sede, perché qui ci stiamo occupando dei principi informativi e non è consigliabile addentrarci in una casistica cui, invece, potrà interessarsi il legislatore delegato.

L'ipotesi fatta dal collega Mannironi non è, comunque, diversa da quella dello smarrimento di qualsiasi altra testimonianza anche a favore dell'imputato. In ogni caso un documento può essere sempre acquisito al dibattimento attraverso una prova testimoniale che, nel caso particolare citato, potrebbe essere quella di un collega del maresciallo deceduto. Non si può, certo, acquisire in dibattimento, oggettivamente, un verbale anche perché abbiamo sempre sostenuto che gli atti della polizia giudiziaria non vanno acquisiti come prove.

MILIA. Il problema consiste nel decidere se ammettere o meno questo verbale nel dibattimento; personalmente ritengo che dovrebbe essere ammesso, anche in considerazione delle eccezionali cause che hanno concorso al verificarsi di una situazione così particolare.

PRESIDENTE. Ricordo che è nostro compito approvare solo i criteri informativi per il legislatore delegato; alcune impostazioni potranno, del resto, venir modificate durante il dibattito in Assemblea.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che un atto, come quello di cui all'esempio dei colleghi Milia e Mannironi, possa anche essere acquisito al fascicolo dibattimentale, ma non avrà la stessa rilevanza di un atto compiuto dal giudice istruttore con tutte le garanzie del contraddittorio e della presenza del difensore. Abbiamo sostenuta la necessità di queste garanzie per il compimento degli atti istruttori e non possiamo, ora, stabilire la supremazia di un atto della polizia giudiziaria, anche se non ripetibile per cause di forza maggiore.

Per queste considerazioni è opportuno approvare l'emendamento del collega Galdo. Ho già dichiarato di ritirare il mio emendamento, compilato in un momento in cui non avevamo ancora maturato determinati principî. L'emendamento Galdo è anche preferibile al testo del disegno di legge dato che quest'ultimo è più ristretto. Propongo però:

*Sostituire nell'emendamento Galdo, le parole: « per quelli » con le altre « degli atti ».*

**PRESIDENTE.** Il deputato Milia ha proposto all'emendamento Galdo, che rileggo: « Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie dell'assistenza dei difensori e " degli atti " (emendamento Valiante) contenenti dichiarazioni solo nei casi di irripetibilità dell'atto », il seguente emendamento:

*Alla fine dell'emendamento Galdo aggiungere le seguenti parole:*

*« o divenuto tale ovvero qualora vi sia l'accordo di tutte le parti in causa e del pubblico ministero ».*

**VALIANTE, Relatore.** Per quanto riguarda l'emendamento Milia, siccome l'atto va assunto in dibattimento ed in quel momento è irripetibile, mi sembra superfluo fare riferimento ad una irripetibilità sopravvenuta in quanto l'irripetibilità si riferisce concettualmente all'impossibilità di rinnovare l'atto nel momento in cui dovrebbe essere ripetuto.

**MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il principio affermato dal deputato Milia era, mi sembra, il seguente: se un atto compiuto dal giudice istruttore, in quanto in quel momento era ripetibile e che il giudice istruttore ha compiuto perché gli abbiamo riconosciuto questo il diritto, diviene, nelle more dell'istruttoria, irripetibile, può essere letto in dibattimento.

**VALIANTE, Relatore.** Sul problema dell'accordo delle parti per la lettura di determinati atti nel dibattimento non ne faccio una questione, però ritengo che, in tal modo, si violerebbe il principio dell'immediatezza del dibattimento.

L'accordo delle parti, come è prevedibile, si riferirà necessariamente a fatti del tutto marginali, non determinanti agli effetti del processo, altrimenti non capirei il motivo per cui una delle parti darebbe il consenso alla lettura, ove questo atto recasse danno al proprio interesse. Sottolineo che questo accordo si raggiungerà soltanto su fatti marginali per cui, pur violando il principio dell'immediatezza, non si conseguirà alcuna effettiva utilità processuale. Comunque, mi rimetto su questo punto alla Commissione.

Per quanto riguarda i particolari « motivi di utilità processuale », di cui all'emendamento del deputato Breganze, sono contrario in quanto il codice attuale già consente, quando una delle parti cita un testimonio e questo non si presenta per giustificati motivi, che l'atto sia letto.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dopo questa discussione così ampia, che ha investito anche aspetti già esaminati, potrei concludere dichiarando di essere d'accordo con il relatore. Però, sia chiara una cosa: mi rendo conto che si dà la possibilità di leggere in dibattimento gli atti compiuti con la presenza critica o anche con la sola assistenza del difensore nella fase istruttoria e, in più, si ammette la possibilità di leggere tutti gli altri atti che saranno sempre atti-dichiarazione, cioè testimonianze non più ripetibili, perché se non fossero testimonianze, ricadrebbero nella prima ipotesi.

Questa, mi pare, sia un'impostazione coerente alla fisionomia del processo che abbiamo tentato di costruire.

Dove è nata la discussione? Su questa ipotesi: c'entra o non c'entra il verbale della polizia giudiziaria? Mi è parso di capire che il punto del contendere non sia se c'entri o meno questo verbale, ma « come » c'entri. Cioè, direttamente, in quanto atto di polizia giudiziaria, o mediatamente in quanto testimonianza resa in sede istruttoria dal maresciallo dei carabinieri che ha assunto in origine l'atto? Che possa entrarci, nel senso di accertamento generico, immediato — macchia di sangue, confessione raccolta nel momento della morte, ecc. — in quanto costituisce un dato « obiettivo » che non si può eliminare, perché il processo tende innanzitutto all'accertamento della verità, nessuno lo nega. Quindi è pacifico, e deve restare pacifico, che questi atti possono essere acquisiti anche nel dibattimento. Bisogna vedere, però, come sono stati assunti prima del dibattimento. Sono assunti come atti di polizia giudiziaria, cioè tramite un verbale che si trasferirebbe automaticamente e progressivamente in tutte le varie fasi del processo fino a giungere al dibattimento, oppure come testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria raccolta dal giudice istruttore? Mi è parso di capire che si tenda a questa seconda soluzione.

Su questa soluzione non ho obiezioni di fondo, purché sia pacifico che si possono e si debbono utilizzare questi atti.

MILIA. Ma resta il caso in cui il giudice istruttore non abbia potuto raccogliere le testimonianze.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Qual è la preoccupazione? Il giudice istruttore raccoglierà sempre, cioè tramu-

terà in atto istruttorio quell'atto di polizia giudiziaria che è stato compiuto sotto la pressione, l'urgenza, la necessità da noi prevista.

Questo è il suo dovere. Perché altrimenti, potrebbe veramente succedere, ed ha ragione il deputato Milia, che il pubblico ministero in dibattimento, improvvisamente, produca un verbale di polizia giudiziaria a tutti ignoto meno che a lui.

VALIANTE, *Relatore*. Non serve a niente, dovrà tirare fuori il testimone !

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Con l'emendamento del deputato Galdo diciamo che è rigorosamente limitata la lettura agli atti istruttori compiuti con la garanzia dell'assistenza dei difensori. Ma questo atto istruttorio, per cui il giudice istruttore chiama a testimoniare l'ufficiale di polizia giudiziaria è compiuto con la presenza del difensore ? No ! E allora ?

GALDO. Non se ne può dare lettura salvo che non sia ripetibile la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Se questi è morto la testimonianza non sarà ripetibile, e quel verbale esteso dal giudice istruttore diverrà una prova di cui sarà data lettura in dibattimento. Se, invece, il testimone fosse ancora udibile, sarà esaminato e in dibattimento non si darà lettura del verbale a suo tempo esteso dal giudice istruttore.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma quel testimone può venire in dibattimento e dire: vi porto il verbale che ho scritto in quella circostanza...

VALIANTE, *Relatore*. No, se viene di persona dirà: ebbi notizia della commissione di questo reato ed ho fatto questi accertamenti; chiedo l'autorizzazione di leggere i risultati obiettivi che a suo tempo trascrissi nel verbale.

Oggi, qualsiasi testimone, può essere autorizzato a leggere i suoi appunti.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Egli può dire « confermo ».

GALDO. L'importante è che venga sentito sotto giuramento.

MANNIRONI. All'ipotesi fatta dal deputato Milia e da me, che può essere remota quanto volete ma realistica, mi pare che non si sia ancora risposto. Se il testimone, che ha redatto il verbale, muore prima di averlo confermato al giudice istruttore, *quid agendum* ?

GALDO. Mi pare che, in altre parole, la sua domanda possa essere così formulata: quel verbale o quella tale dichiarazione che stava nella tasca del maresciallo, come arriva al processo? Soltanto attraverso una persona che la porti. Se non arriva, allora se ne ignora l'esistenza e le cose di cui si ignora l'esistenza sono processualmente inesistenti.

Se, invece, questo atto giuridicamente esiste perché qualcuno l'ha portato al processo, questo qualcuno dirà al magistrato che il maresciallo, prima di morire, aveva scritto queste cose e che lui è testimone che queste cose sono state trovate addosso al maresciallo; egli, che è il portatore di queste notizie, assume la figura del testimone di concesso immediato. Il magistrato, attraverso il testimone di concesso ricostruirà la testimonianza del maresciallo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Con molta chiarezza dico che, secondo me, il problema centrale — cioè che gli atti, compiuti dalla polizia giudiziaria, possano venire presi in considerazione nel processo — appare già risolto nel senso che, sia pure mediamente, questi atti verrebbero acquisiti al dibattimento, e su questa soluzione non mi sembra che ci siano contrasti.

Però, una volta che essi possono valere nel dibattimento, perché non ammettere — sempre nei limiti ristretti dell'irripetibilità, che è la condizione base — la possibilità che essi valgano anche autonomamente, accettando la tesi e l'impostazione data dal Governo con il suo testo del punto 31)? In realtà non vi è una ragione valida per non consentire che questi atti siano letti direttamente in udienza perché, vuoi attraverso la deposizione del maresciallo dei carabinieri, il quale non farà altro che ripetere il verbale precedentemente scritto — né possiamo impedirgli di andarsi a rileggere il verbale —, vuoi attraverso l'acquisizione diretta del verbale, questi atti restano nel processo.

Ecco, perché, se è certa la mia interpretazione, mi posso anche rimettere alla Commissione ed accettare l'emendamento Galdo. Devo, però, dire che mi pare più semplice e lineare il testo del Governo che è garantito rigorosamente dalla limitazione dell'irripetibilità.

Quanto all'ipotesi della lettura sulla base dell'accordo delle parti, mi rimetto alla Commissione pur notando che essa violerebbe quel principio dell'immediatezza del dibattimento che abbiamo più volte sottolineato.

MANNIRONI. Desidero domandare al Sottosegretario se il testo del disegno di legge sia fondato sul presupposto certo che del fascicolo processuale possano o debbano fare parte anche gli atti di polizia giudiziaria.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo me, nel momento in cui si accettasse il punto 31) nel testo del disegno di legge ne deriverebbe implicitamente che questi atti — almeno quelli irripetibili, urgenti e necessari — sarebbero compresi nel fascicolo dibattimentale.

VALIANTE, *Relatore*. Desidero avvertire la Commissione — per esserne confortato o eventualmente criticato — che, a mio parere, il testo del disegno di legge è gravemente manchevole perché, così come è formulato, si riferisce soltanto agli atti istruttori o di polizia giudiziaria contenenti dichiarazioni.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il testo del disegno di legge si riferisce agli atti istruttori non ripetibili ed agli atti di polizia giudiziaria contenenti dichiarazioni non ripetibili.

VALIANTE, *Relatore*. Comunque, il testo del deputato Galdo è più ampio perché dice: « Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie dell'assistenza dei difensori... », inoltre è più chiaro e dà la certezza che i risultati delle perizie, degli esperimenti giudiziari, delle ricognizioni, delle ispezioni dei luoghi, compiuti in istruttoria con l'assistenza del difensore, possano essere letti in dibattimento. Non mi pare che altrettante garanzie ci dia il testo del Governo, per cui preferisco il testo Galdo.

Quanto alle obiezioni dei colleghi Mannironi e Milia, ritengo di aver già dato una risposta...

MANNIRONI. Io la chiedevo al Governo...

VALIANTE, *Relatore*. ...perché ritengo che la dichiarazione rilasciata dalla parte lesa moribonda al maresciallo, anch'egli successivamente deceduto, non possa avere rilevanza oggettiva.

MANNIRONI. Il problema consiste nel decidere se gli atti della polizia giudiziaria debbano far parte o no del fascicolo del processo.

VALIANTE, *Relatore*. Questo problema non ha, a mio avviso, grande importanza, perché non vi è alcun interesse, che determinati atti, nel caso quelli della polizia giudiziaria, siano contenuti nel fascicolo del processo se non hanno rilevanza processuale...

PRESIDENTE. Ritengo che il problema sia stato esaminato sotto tutti i suoi aspetti. A mio giudizio il testo governativo del punto 31)

e l'emendamento sostitutivo Galdo sono sostanzialmente uguali. È necessario, comunque, decidere se il fascicolo della polizia giudiziaria vada o non vada inserito in quello processuale.

GALDO. Personalmente ritengo che non esista un problema in merito al « fascicolo » della polizia giudiziaria, perché questo punto è stato risolto quando abbiamo esaminato il punto relativo all'attività della polizia.

In base ai principî già approvati, e su questo anche altre volte i colleghi hanno dichiarato di essere d'accordo, non è possibile ammettere una indagine verbalizzata della polizia giudiziaria; la polizia giudiziaria può solo riferire — cosa che personalmente ho avversato — al pubblico ministero sia pure con prove testimoniali verbalizzate. Queste prove testimoniali non possono in alcun modo venire, successivamente, consegnate al giudice istruttore perché, se ciò avvenisse, per le stesse ragioni il difensore sarebbe abilitato a presentare al giudice istruttore i verbali delle testimonianze difensive, da lui stesso assunte, invece dei testimoni.

Noi cerchiamo di fissare i principî di un processo nuovo, ed è quindi necessario che le decisioni siano ben ponderate; non possiamo correre il rischio di fare un processo peggiore di quello attuale!

Se gli atti della polizia giudiziaria dovessero avere direttamente valore in istruttoria, allora bisognerebbe prevedere la presenza del difensore all'interrogatorio dell'indiziato da parte della polizia. Praticamente, alcuni colleghi vorrebbero considerare valida per il giudizio istruttorio la confessione resa alla polizia; questo non è a mio avviso assolutamente possibile.

Oggi, tutto il processo, ed ogni sforzo della difesa, non viene fatto nei confronti ed a favore dell'imputato, ma nei confronti e contro il fascicolo della polizia giudiziaria. Tutto il processo attuale, infatti, si svolge per vedere se i rilievi della polizia giudiziaria siano esatti o no. Qualsiasi verbale di polizia viene, del resto, compilato come se fosse una sentenza motivata, con rilievi critici sulle varie deposizioni, con contestazioni e conclusioni. In questo modo, a mio avviso, si avvilisce la funzione della giustizia, che sarà assolta in modo certamente migliore quando verrà stabilito che la polizia può solo indagare e riferire al pubblico ministero, senza trarre conclusioni.

PRESIDENTE. A questo punto indico la votazione del punto 31) nella formulazione proposta dal collega Galdo. In sede di dichiarazioni di voto, ognuno di voi, sinteticamente dovrebbe precisare l'interpretazione che intende dare all'emendamento Galdo, che trova il consenso del relatore mentre il Governo si rimette alla Commissione.

MILIA. Mi astengo dalla votazione dell'emendamento Galdo perché non è consentita la lettura nel dibattimento degli atti formati dalla pubblica sicurezza che siano divenuti irripetibili.

SPAGNOLI. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Galdo, perché più chiaro della formula del disegno di legge che, proprio per i motivi già rilevati, contiene riferimenti agli atti di polizia giudiziaria e, quindi, un elemento di equivocità che va opportunamente chiarito.

Nel corso della discussione si è trattato del modo in cui gli atti della polizia giudiziaria potrebbero far parte del fascicolo istruttorio. Si è già detto che questi atti potranno venir compresi nel fascicolo attraverso le deposizioni testimoniali rese direttamente dagli agenti o dagli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno proceduto agli accertamenti o, per i casi sollevati dai deputati Milia e Mannironi, resi comunque da altre persone che facciano parte o meno dell'ufficio cui hanno appartenuto gli eventuali agenti o ufficiali che fossero deceduti, oppure resi da terzi che fossero a conoscenza di quanto assunto da parte del personale della polizia giudiziaria.

Non si pone, quindi, alcuno dei problemi sollevati dal deputato Milia, nel senso che non si impedisce che atti di polizia giudiziaria, necessari per gli accertamenti, sia in sede istruttoria che in sede dibattimentale, possano trovare ingresso nel processo. Dovranno, però, seguire la via della deposizione testimoniale. Così, si evita di costruire un processo fondato su atti di polizia giudiziaria, cioè su una preistruttoria, con il peso e le conseguenze della preistruttoria attuale, che abbiamo sempre affermato di volere eliminare, in quanto rappresenta uno degli aspetti più negativi del vigente processo perché non si dà agli atti di polizia giudiziaria, il valore che in realtà devono avere, cioè solo un valore di deposizioni testimoniali rese da persone che hanno, per ragioni del loro ufficio, fatto determinati accertamenti e che dovranno riferire sotto il vincolo del giuramento.

In questo senso, perciò, l'emendamento Galdo non solo è più preciso, ma è più coerente e risponde alla costruzione di un processo nuovo, che supera tutti gli aspetti negativi che la triplice istruttoria attuale presenta.

MANNIRONI. Voterò contro l'emendamento Galdo non soltanto per le ragioni già espresse dal collega Milia, che condivido, ma anche per il fatto che si è escluso che gli atti di polizia giudiziaria facciano parte integrante del fascicolo processuale.

BREGANZE. Brevissimamente, anche con riferimento all'emendamento che ho proposto. Mi sento di potere accettare il concetto di

limite di irripetibilità, ma ove sia chiaro che si intenda non tanto irripetibilità fisica, ma anche quando esistano effettive e gravi ragioni che rendano difficile o estremamente lungo nel tempo il riassumere certe testimonianze.

PRESIDENTE. Do lettura del punto 31) nella formulazione proposta dal collega Galdo e con la modifica suggerita dal relatore Valiante che sostituisce le parole « per quelle » con le altre: « degli atti »:

*Sostituire il punto 31) con il seguente:*

« Rigorosa limitazione della lettura nel dibattimento degli atti istruttori compiuti con le garanzie dell'assistenza dei difensori e, per gli atti contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità dell'atto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VALIANTE, *Relatore*. Preciso, per tranquillità del collega Breganze, che il caso di irripetibilità si può verificare soltanto in relazione a quelle circostanze che, in istruttoria, fanno qualificare il testimone come a futura memoria.

GALDO. Si può anche verificare il caso di un testimone che sia andato all'estero con la conseguenza di un lungo rinvio del processo. È una irripetibilità funzionale. Se, però, fosse assolutamente necessario sentire il testimone, anche oggi si rinvia di dieci mesi l'udienza e si fa venire il testimone.

VALIANTE, *Relatore*. Il giudice istruttore è obbligato a considerare la situazione dei testimoni che secondo la sua previsione non possano successivamente, o per infermità o per qualche altro grave impedimento, comparire in tribunale. In tali casi se li interroga in istruttoria lo fa previo loro giuramento, e l'impedimento che il giudice è obbligato a tener presente in istruttoria varrà anche per considerare irripetibile l'atto assunto.

PRESIDENTE. Ci sono, ora, due emendamenti: uno è a firma del deputato Milia:

*Aggiungere alla fine del punto 31) le seguenti parole:*

« o divenuto tale ovvero qualora vi sia l'accordo di tutte le parti in causa e del pubblico ministero ».

Il secondo, del deputato Breganze, propone:

*Aggiungere alla fine del punto 31) le seguenti parole:* « ed ove intervenga il consenso delle parti e sussistano motivi di utilità processuale ».

Sul criterio informativo dell'emendamento Milia, cioè che l'irripetibilità è riferita non all'origine dell'atto, ma al momento della sua acquisizione in dibattito, come è stato chiarito dal relatore Valiante, mi sembra si possa essere d'accordo. Resta la questione della lettura degli atti su accordo delle parti, prevista in tutti e due gli emendamenti e che potrebbe essere risolta con un'unica formulazione.

VALIANTE, *Relatore*. Si potrebbero sostituire i due emendamenti aggiuntivi con la seguente formula:

*Aggiungere alla fine del punto 31) le seguenti parole:*

« solo nei casi di irripetibilità, oppure sull'accordo delle parti ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Essendo questo un emendamento aggiuntivo alla formula del punto 31) già approvata, la prima parte dell'emendamento — la « irripetibilità » — testè letta dal relatore, mi sembra superflua. Sulla seconda parte mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formula proposta dal relatore Valiante in sostituzione delle corrispondenti parti degli emendamenti aggiuntivi Milia e Breganze con la modifica suggerita dal Sottosegretario:

*Alla fine del punto 31) aggiungere le seguenti parole:*

« oppure sull'accordo di tutte le parti ».

(È approvata).

Rimane l'ultima parte dell'emendamento Breganze « e sussistano motivi di utilità processuale ».

VALIANTE, *Relatore*. Non sono favorevole a questa formula in quanto mi appare indefinita e praticamente superflua.

BREGANZE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Rimane da esaminare un emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Guidi:

*Alla fine del punto 31) aggiungere le seguenti parole:*

« Divieto al pubblico ministero di esibire le dichiarazioni raccolte per contestare le dichiarazioni orali dibattimentali ».

VALIANTE, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento non per il contenuto, ma per il sistema — già altre volte respinto — di trasformare in principî e criteri dei concetti particolari.

Sulla sostanza dell'emendamento sono d'accordo, ma non mi sembra il caso di inserirlo fra i punti che stiamo elaborando. La mia opinione è che il pubblico ministero chiederà al giudice istruttore di iniziare la istruttoria con una relazione, in cui indicherà i punti di accusa, da acquisire direttamente, oppure tramite la polizia giudiziaria. Da questo momento il fascicolo degli atti formati autonomamente dalla polizia giudiziaria non esisterà più ed il pubblico ministero nel momento in cui farà la relazione al giudice istruttore, evidentemente, dimenticherà tutto quanto gli avrà detto la polizia giudiziaria; ecco perché non possiamo scendere, in questa legge di delega, nei particolari.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore Valiante. Infatti, in realtà, che cosa abbiamo stabilito? Che la polizia giudiziaria non può più fare il giudizio, il processo, ma soltanto gli accertamenti urgenti e necessari.

Avendo deciso in questo senso, non è che si debba stabilire se gli atti compiuti debbano essere o meno trasferiti al giudice istruttore o a quello del dibattimento perché la scelta è già stata fatta. La procedura per il passaggio degli atti fra i vari organi giudiziari, secondo me non ha molta rilevanza.

SPAGNOLI. A questo punto occorre precisare quale tipo di processo si voglia instaurare, quale valore abbia l'istruttoria fatta dal pubblico ministero, in modo da escludere che questi possa venire in dibattimento e presentare dichiarazioni da lui raccolte che nessuno ancora conosce bloccando di conseguenza il processo.

Mi pare che, affermando il principio di vietare al pubblico ministero di esibire in dibattimento le dichiarazioni raccolte su cui tutti concordiamo, non è necessario introdurre una norma specifica, dato che si tratta di uno degli aspetti tipici del nuovo processo. Perché vogliamo lasciare la possibilità che sorga un equivoco? Perché vogliamo lasciare un qualche cosa che, nella realtà oppure nella mente del legislatore delegato, potrebbe determinare una diversa impostazione del processo rispetto a quanto vogliamo instaurare?

Se non precisiamo in questa legge delega quello che deve essere il ruolo del pubblico ministero, questi potrà anche venire in dibattimento con prove raccolte in proprio e contrapporre alle dichiarazioni orali rese dai testimoni sotto giuramento.

In questa Commissione, dai sacrosanti principî affermati in sede di relazione generale si recede mano a mano sino a rimettere in discussione il problema del valore processuale degli accertamenti della polizia giudiziaria ! Mi domando cosa succederà nella commissione ministeriale ! Per questo ritengo che la delega debba essere la più precisa possibile, specialmente sulla natura del processo che si vuole instaurare.

MILIA. Sono favorevole all'emendamento presentato dai colleghi comunisti e dichiaro che se l'emendamento fosse ritirato lo farei mio.

Le osservazioni svolte dal deputato Spagnoli sono coerenti con i principî affermati in questa legge delega. Comunque, mi sembra che l'emendamento, così come formulato, sia monco in quanto dovrebbe stabilire il divieto per il pubblico ministero di esibire le dichiarazioni da lui raccolte per contestare le dichiarazioni dibattimentali dei testi.

O si perviene al dibattimento in quanto il pubblico ministero direttamente rinvia l'imputato o vi si perviene attraverso l'istruttoria ampia e completa svolta dal giudice istruttore. Nel primo caso il pubblico ministero svolge una sommaria indagine per superare la presunzione di innocenza del cittadino, sancita dalla Costituzione. Nel caso che tale principio venga superato il cittadino è rinviato a giudizio. Nel dibattimento ha luogo un interrogatorio incrociato: il difensore non potrebbe servirsi mai di una arma psicologicamente tanto valida quanto quella che, in tal modo, sarebbe a disposizione del pubblico ministero che potrebbe contestare all'imputato le dichiarazioni rese in istruttoria o anche prima.

Pure nell'ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di istruttoria sommaria l'acquisizione delle prove deve avvenire solo davanti al giudice e con l'assistenza dei difensori. Nel dibattimento si possono fare contestazioni unicamente sulla base di elementi processualmente acquisiti. Non può essere consentito al pubblico ministero di contestare all'imputato dichiarazioni o elementi di prova che, proceduralmente, non hanno alcun valore, in quanto assunti senza garanzie di alcun genere. Se degli elementi acquisiti in questo modo fossero introdotti nel dibattimento non avrebbero validità di prova e su di essi il giudice non potrebbe fondare alcun giudizio di responsabilità o d'innocenza.

Si vuole, insomma, impedire che il pubblico ministero contesti all'imputato ed ai testimoni quanto essi abbiano dichiarato durante la istruttoria sommaria, perché gli elementi così acquisiti, non avendo valore probatorio, non possono essere posti a base di una qualsiasi decisione del giudice. Militano contro questa soluzione, che contesto, ragioni di ordine pratico, di ordine psicologico, di ordine sostanziale e procedurale.

Per questi motivi sono favorevole all'emendamento.

GALDO. Vorrei sapere una cosa: come ottiene il pubblico ministero queste dichiarazioni? Mi si dirà attraverso un verbale; ma quale valore potrà avere questo verbale se, poi, non ha titolo per essere esibito?

Vorrei domandare al deputato Milia senza impertinenza: il fascicolo del pubblico ministero non deve esistere? mentre quello della pubblica sicurezza deve esistere?

Stiamo facendo qualche cosa di assurdo!

È stato, a suo tempo, respinto un mio emendamento con cui proponevo che la pubblica sicurezza non verbalizzasse e, invece, ora può verbalizzare; ora volete che quel fascicolo con le verbalizzazioni dei testimoni stia nel processo; e poi mi dite che il pubblico ministero non può esibire le prove da lui raccolte! Cioè il pubblico ministero viene a trovarsi in una posizione peggiore della polizia giudiziaria. Ebbene, mi dovete spiegare quale specie di processo si intenda strutturare!

Sono favorevolissimo all'emendamento se questo significa che non vi è il fascicolo del pubblico ministero e quindi, a maggior ragione, che non vi è neppure il fascicolo della pubblica sicurezza.

Scusate, ma per me è assai strano il fatto che qui si dichiarino d'accordo sull'inesistenza del fascicolo del pubblico ministero quelli che, invece, erano favorevoli all'esistenza del fascicolo della pubblica sicurezza!

MILIA. Non sono mai stato favorevole al fascicolo della pubblica sicurezza; ero favorevole all'acquisizione in dibattimento di atti irripetibili assunti dalla pubblica sicurezza, il che è una cosa completamente diversa.

PRESIDENTE. In precedenza si è detto molto chiaramente che il pubblico ministero acquisisce delle prove, approfondisce le notizie ricevute e fa un suo verbale, una sua requisitoria, in cui riassume gli elementi raccolti che fornisce direttamente al giudice nel caso di richiesta di giudizio immediato, ed al giudice istruttore quando sia necessaria l'istruttoria.

Quello che, con quest'emendamento, si vuole evitare è che il pubblico ministero, avendo raccolto delle dichiarazioni a verbale, eventualmente sottoscritte, possa, senza che facciano parte del fascicolo — del fascicolo fa parte la requisitoria scritta dal pubblico ministero — usarle in dibattimento estraendole da una sua personale cartella. Si vuole, in sostanza, evitare i colpi a sorpresa.

GALDO. La ringrazio molto, signor Presidente, però, mi rimane sempre inspiegabile tutta questa fatica della verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, quando queste testimonianze devono rimanere estranee al processo!

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Quello che si vuole evitare, se ho ben capito, è che il pubblico ministero, accanto all'istruttoria del giudice, possa fare una propria istruttoria che rimbalzi nel dibattito.

GALDO. Ma allora perché non lo abbiamo detto quando si è trattato del pubblico ministero ?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Lo abbiamo detto approvando il punto 19): « Potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitatamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione, servendosi ove occorra della polizia giudiziaria ». Quindi, il pubblico ministero formula l'imputazione e, oltre alla richiesta di archiviazione, ha due strade: o si rende conto che esistono tutti gli elementi necessari per superare la presunzione di innocenza ed allora si procede con giudizio immediato; o, pur non essendovi tutti gli elementi per superare la presunzione di innocenza ma sufficienti a suffragare la formulazione dell'imputazione, manda gli atti al giudice istruttore perché apra l'istruttoria.

PRESIDENTE. Però si vuole evitare, questo è il punto critico, che le indagini preliminari del pubblico ministero diventino una istruttoria di cui egli, successivamente, se ne serva personalmente in dibattito.

MANNIRONI. Ma i poteri del pubblico ministero, secondo la dizione approvata, sono limitatissimi e, quindi, non ha la materiale possibilità di espletare una indagine completa.

GALDO. Di fronte all'emendamento aggiuntivo dei colleghi del gruppo comunista ripeto le stesse cose che ho detto di fronte al testo del Governo relativo al punto 31): il riferimento che qui si fa alla possibilità che il pubblico ministero abbia dei poteri — che, secondo me e secondo il punto 19) già approvato, non può avere — è analogo al riferimento che, in relazione agli atti della polizia giudiziaria, si faceva al fascicolo della polizia che la maggioranza della Commissione ha escluso che possa diventare un atto del dibattito.

A mio giudizio, dizioni come queste, che danno per ammessi certi poteri, conducono ad interpretare la norma in maniera diversa da come va interpretata e dal modo che intendiamo sia interpretata; il pubblico ministero non può fare un proprio fascicolo delle prove testimoniali. Se, ora, facciamo riferimento ad un pubblico ministero che può assu-

mere prove testimoniali, ammettiamo la legittimità di un complesso di attività che al pubblico ministero non volevamo attribuire.

Avremmo, quindi, un atto che non è legittimo, perché ne presupponiamo l'esistenza, ma che comunque è del tutto inutile. Ed allora, meglio non dire nulla di modo che, sulla base dell'interpretazione che diamo al punto 19), questa ipotesi, che i colleghi del gruppo comunista paventano, risulterà impossibile. Infatti, se nella competenza del pubblico ministero è esclusa la raccolta di prove testimoniali egli, evidentemente, non potrà esibirle nel dibattimento.

SPAGNOLI. Sono veramente preoccupato della formulazione del punto 19) e mi rendo perfettamente conto dell'estrema pericolosità insita nel fatto che il pubblico ministero svolga indagini preliminari senza alcuna limitazione di tempo — non è previsto alcun limite massimo entro il quale ultimerà le sue indagini — e senza alcuna limitazione di forma — cioè il modo con cui svolgerà queste indagini preliminari — fino alla formulazione del capo d'imputazione.

Sappiamo benissimo che, attraverso questa formula, molte istruttorie sono durate degli anni e sono state giustificate asserendo che, per formulare il capo d'imputazione, bisognava accertare se esistesse un reato, di che tipo fosse, ecc.

Siccome qui non si è detto che l'istruttoria del pubblico ministero, per arrivare alla formulazione del capo d'imputazione, durerà una settimana o al massimo quindici giorni e non si è detto che avverrà attraverso indagini che non costituiscono raccolta di prove testimoniali, il principio affermato al punto 19) è troppo lato, per cui non dà sufficienti garanzie.

PRESIDENTE. Vi è, però, il punto 17) che dovrà essere risolto dal legislatore delegato. In questo punto 17) si dice: « Obbligo del pubblico ministero, qualora non ritenga di chiedere l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza e fuori dei casi di giudizio immediato, di richiedere sollecitamente la istruttoria, notificando l'imputazione alla persona sospettata di aver commesso il reato ed alla persona offesa dal reato medesimo ».

Quindi è espressamente previsto il « sollecitamente » che il legislatore delegato dovrà ulteriormente specificare e chiarire.

SPAGNOLI. A me sembra che, in questo modo, si costruisca un procedimento del tutto simile a quello dell'attuale istruttoria formale. Il caso Ippolito è stato l'esempio più clamoroso di un'istruttoria portata

avanti per moltissimo tempo ai soli fini di formulare il capo d'imputazione. Il principio da noi propugnato può, invece, costituire una remora per il pubblico ministero ad abusare dei suoi poteri. Il pubblico ministero, qualora lo si precisi chiaramente, saprà di non potersi servire per l'accusa in dibattimento del materiale da lui stesso raccolto nella fase preliminare delle indagini.

Per tutte queste considerazioni ritengo sia necessario approvare il nostro emendamento aggiuntivo al punto 31).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dato il protrarsi della discussione, ritengo opportuno rinviarne il seguito ad oggi pomeriggio.

*La seduta termina alle 13,10.*